

Edizione di venerdì 19 aprile 2019

AGEVOLAZIONI

La mancata trasmissione all'Enea non comporta la perdita della detrazione
di **Lucia Recchioni**

IVA

Anticipi su forniture: la gestione ai fini Iva e contabile
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Compensi all'amministratore ed esclusione dal regime forfettario
di **Sandro Cerato**

CRISI D'IMPRESA

Amministratori: azione di responsabilità e quantificazione del danno
di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

CONTROLLO

Le tipologie di giudizio sul bilancio del revisore – II° parte
di **Francesco Rizzi**

RASSEGNA RIVISTE

Scade il prossimo 30 aprile 2019 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2018
di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

AGEVOLAZIONI

La mancata trasmissione all'Enea non comporta la perdita della detrazione

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione 46/E/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri, **18 aprile**, l'Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla **mancata trasmissione all'Enea** delle informazioni sugli **interventi di ristrutturazione edilizia**, espressamente **escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati possa comportare la perdita del diritto alle detrazioni**.

Sul punto, infatti, non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la **revoca** dell'agevolazione, come tra l'altro attualmente previsto per gli **interventi di riqualificazione energetica**: tale **applicazione estensiva** delle conseguenze del mancato invio è stata tuttavia **esclusa** dall'Agenzia delle entrate, **in considerazione dell'assenza di una disposizione normativa** che preveda la suddetta revoca.

Invero, né l'[articolo 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998](#) (il quale reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione), né l'[articolo 16 D.L. 63/2013](#) prevedono la perdita del **diritto alla detrazione** in caso di **mancata o tardiva trasmissione**.

Giova a tal proposito ricordare che, con l'[articolo 1, comma 3, lett. b\), n. 4\), L. 205/2017](#), il Legislatore ha aggiunto nell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#) il **comma 2-bis**, in forza del quale: ***“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”***

Il [sito internet](#) è stato reso disponibile dall'Enea soltanto in data **21.11.2018**, prevedendo che, per tutti gli **interventi dal 01.01.2018 al 21.11.2018**, la trasmissione dovesse essere effettuata **entro 90 giorni dalla suddetta data**. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori è stata tuttavia concessa una **proroga** dei termini previsti per la trasmissione dei **dati per l'anno 2018**, fino al **01.04.2019**.

A **regime** (ovvero per gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di **90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

Tuttavia, se la data di fine lavori è **compresa tra il 01.01.2019 e l'11.03.2019**, il termine di **90 giorni decorre dall'11.03.2019**, giorno di messa *on line* del sito.

Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli **interventi edilizi e tecnologici** che comportano **risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili**.

Più precisamente, gli **interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea sono i seguenti**:

Strutture edilizie:

- **riduzione della trasmittanza delle pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno,
- **riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali** e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi,
- **riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.

Infissi:

- **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici

- installazione di **collettori solari (solare termico)** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti,
- sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- **pompe di calore per climatizzazione** degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto,
- **microcogeneratori** ($P_e < 50 \text{kWe}$),
- **scaldacqua a pompa di calore**,
- **generatori di calore a biomassa**,
- installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze,
- installazione di **sistemi di termoregolazione e *building automation***,

- **teleriscaldamento,**
- installazione di **impianti fotovoltaici** e **sistemi di accumulo** (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

Elettrodomestici (di **classe energetica minima prevista A+**, ad **eccezione** dei **forni** la cui **classe minima è la A**. Piani cottura e lavasciuga non classificati)

- **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici.**

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Anticipi su forniture: la gestione ai fini Iva e contabile

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Nel caso in cui siano pagati oppure si ricevano **acconti di natura commerciale**, occorre tenere in considerazione gli **obblighi ai fini Iva** e la giusta **esposizione in bilancio** a seconda della tipologia di operazione.

Il versamento di un acconto, rappresentando **l'anticipazione del corrispettivo pattuito**, assume in linea generale **rilevanza ai fini Iva** con il conseguente **obbligo**, per il cedente o prestatore, di **emettere la relativa fattura** ([risoluzione 197/E/2007](#)).

Ai fini Iva il ricevimento di una somma di denaro a titolo di anticipo su fornitura **determina effettuazione dell'operazione**, in base all'[articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), con il conseguente **obbligo di emissione della fattura limitatamente all'importo corrisposto**. Quando il pagamento non viene effettuato in contanti (es. assegni bancari, RIBA, RID, bonifico bancario), il cedente o prestatore farà riferimento ai propri conti dai quali risulti **l'accreditamento del corrispettivo** per individuare il **momento del pagamento** ([circolare 32/E/2013](#)).

Con riferimento alla **fatturazione elettronica** si fa presente che nel file xml è sempre necessario compilare il campo **"Tipo documento"** che, in caso di acconto corrisponde a **TD02 Acconto / Anticipo su fattura**.

Nel corso di un incontro con l'Agenzia delle entrate, tenutosi il 23 gennaio 2019 con la stampa specializzata, è stato precisato che non ci sono differenze sostanziali nell'utilizzo delle codifiche TD01 **"Fattura"** e TD06 **"Parcella"** (e, analogamente, tra TD02 "Acconto/Anticipo su fattura" e TD03 "Acconto/Anticipo su parcella"), in quanto fanno tutte riferimento a **tipologie di documenti riconducibili alla più generica voce "Fattura"**, ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#). In generale, una descrizione più precisa rende migliore la qualità dell'informazione e dei servizi.

La gestione degli acconti assume rilevanza anche con riferimento alle **cessioni ad esportatori abituali**; si pensi, ad esempio, **all'incasso di un acconto in presenza di dichiarazione d'intento nel 2018** con fatturazione del saldo nel 2019, in assenza della stessa. La fattura di acconto viene emessa come **non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972** (parte dell'operazione effettuata nel 2018) mentre la fattura a saldo con Iva.

L'effettuazione dell'operazione al momento del pagamento è ancora confermata nel caso di **variazione dell'aliquota Iva** ([circolare 32/E/2013](#) e [45/E/2011](#)); le operazioni **effettuate** dopo la

variazione dell'aliquota Iva richiedono l'applicazione della nuova percentuale rimanendo fermi, invece, eventuali **acconti** effettuati in precedenza.

Il pagamento dell'acconto commerciale determina l'effettuazione dell'operazione con obbligo di emissione della fattura anche per gli **acconti ricevuti su esportazioni** (cessioni extracomunitarie); al momento della spedizione dovrà essere emessa una seconda fattura indicante il valore della merce e i dati della fattura di acconto anche nel caso di acconto pari al 100% ([risoluzione 125/E/1998](#)).

L'unica eccezione riguarda gli **acconti sulle cessioni intracomunitarie di beni**. Dal 2013 il pagamento anticipato ricevuto da un **cliente comunitario per cessione di beni** non determina effettuazione dell'operazione. Ciò non toglie che la fattura possa comunque essere emessa, come prevede l'**articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993**, secondo il quale *“se prima del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente, l'operazione si considera effettuata nei limiti dell'importo fatturato”* ([circolare 12/E/2013](#), paragrafo 7.2).

L'obbligo di fatturazione viene meno nel caso di versamento di una somma a **titolo di cauzione** (caparra confirmatoria) anche se prevista da un'apposita clausola contrattuale; tale somma non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni in quanto assolve una **funzione risarcitoria**. La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per **mancaanza del presupposto oggettivo** di cui agli [articoli 2 e 3](#) del **D.P.R. 633/1972**.

Ai **fini contabili** gli acconti ricevuti dai clienti non si trasformano in ricavi fino a quando non viene perfezionata l'operazione (ultimazione della prestazione di servizio o consegna o spedizione dei beni).

In bilancio le **somme ricevute** devono essere indicate nello Stato Patrimoniale tra i Debiti (D). In particolare, la voce **D6 Acconti** del Passivo dello Stato Patrimoniale accoglie *“i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.”* (Oic 19 – par. 29)

Per converso gli **acconti pagati** ai fornitori di beni e servizi, prima del perfezionamento dell'operazione, sono rilevati nella parte attiva dello Stato Patrimoniale:

1. se **referiti a beni**, come acconti tra le immobilizzazioni immateriali o materiali rispettivamente nelle voci BI6 **“immobilizzazioni in corso e acconti”** e BI15 **“immobilizzazioni in corso e acconti”** ovvero tra le rimanenze nella voce CI5 **“acconti”**;
2. se **referiti a servizi**, come acconti tra i crediti, alla voce CI15-quater **“verso altri”**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Compensi all'amministratore ed esclusione dal regime forfettario

di **Sandro Cerato**

Il **contribuente forfettario** che include nel reddito dell'attività svolta anche il **compenso di amministratore** non ha alcun datore di lavoro con **conseguente inapplicabilità della causa di esclusione** di cui alla nuova **lett. d-bis)** dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#) (aggiunta dall'[articolo 1, comma 9, L. 145/2018](#), e in parte modificata dal successivo [articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018](#)).

La recente [circolare 9/E/2019](#) dell'Agenzia delle entrate contiene importanti chiarimenti in merito alle **nuove cause di esclusione dal regime forfettario** riferite al **possesso di partecipazioni di controllo** in società a responsabilità limitata controllate e con attività riconducibili a quella esercitata in regime forfettario (**nuova lett. d**) nonché allo **svolgimento in via prevalente dell'attività nei confronti dell'attuale datore di lavoro** o dell'ex datore di lavoro nei due anni precedenti (**nuova lett. d-bis**).

In relazione a tale ultima causa di esclusione, l'Agenzia ha in primo luogo precisato che si deve aver riguardo alla **prevalenza dei compensi i ricavi percepiti dal datore di lavoro** (più della metà) e che la verifica deve essere effettuata **alla fine del periodo d'imposta**, con la conseguenza che l'eventuale **fuoriuscita dal regime opera a partire dall'anno successivo** a quello in cui è stata verificata la predetta prevalenza.

Tuttavia, la questione più delicata riguarda **l'individuazione del "datore di lavoro"**, quale soggetto verso il quale è necessario verificare il requisito della prevalenza dell'attività svolta dal soggetto forfettario.

È del tutto evidente che la **ratio** di tale causa di esclusione è quella di evitare il **"passaggio"** da **dipendente** (o da collaboratore, come si vedrà) a **lavoratore autonomo** sfruttando il vantaggio fiscale del regime forfettario (in presenza ovviamente anche degli altri requisiti previsti).

A tale proposito, l'Agenzia delle entrate ritiene che la **nozione di datore di lavoro sia ampia**, nel senso che ricomprende non solo l'ipotesi di **percezione di redditi di lavoro dipendente** ([articolo 49 Tuir](#)) ma anche quella relativa ai **redditi assimilati al lavoro dipendente** di cui all'[articolo 50 Tuir](#) (con esclusione di alcune fattispecie).

In tale ambito rientrano anche i redditi **percepiti dagli amministratori di società** e, più in generale, da **collaborazioni coordinate e continuative**.

Tuttavia, affinché operi la **causa di esclusione** è necessario che sussista una compresenza

(ovvero nei due anni precedenti) tra **reddito da lavoro, dipendente o assimilato**, e reddito derivante dal **regime forfettario** (d'impresa o di lavoro autonomo), altrimenti la causa di esclusione non opera in quanto mancherebbe il presunto "spostamento" di reddito da dipendente ad autonomo.

Focalizzando l'attenzione sull'amministratore di società, è quindi necessario distinguere due ipotesi:

- se il **reddito derivante dalla carica di amministratore rientra tra quelli assimilati al lavoro dipendente**, il contribuente che esercita anche un'**attività autonoma** in regime forfettario **esce dal relativo regime** se **più del 50%** dei compensi o ricavi percepiti dall'attività in regime forfettario derivano dalla società di cui è anche amministratore;
- se il **reddito derivante dalla carica di amministratore rientra invece nell'ambito dell'attività svolta in regime forfettario** (ad esempio il commercialista che amministra una società, come chiarito a suo tempo dalla [circolare 105/E/2001](#)), **non sussiste alcun datore di lavoro** in quanto il soggetto non percepisce dalla società che amministra alcuna reddito assimilato al lavoro dipendente (il relativo compenso è infatti un **provento dell'attività autonoma**).

La [circolare 9/E/2019](#), infatti, individua il **datore di lavoro in funzione della percezione di un reddito di lavoro dipendente o assimilato**, con la conseguenza che in mancanza di tale reddito non opera la causa di esclusione in esame.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Amministratori: azione di responsabilità e quantificazione del danno

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

Il novellato [articolo 378 D.Lgs. 14/2019](#) ha introdotto nell'**articolo 2486 cod. civ.**, il [comma 3](#), contenente l'indicazione dei criteri che devono essere adottati per la **quantificazione del danno risarcibile**, allorquando la ***mala gestio*** degli amministratori abbia condotto alla **liquidazione della società**.

Nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sicuramente il punto dolente è rappresentato dal ***quantum debeatur***, ovvero dalla **quantificazione del danno risarcibile**.

In materia si è sempre ritenuto che il risarcimento debba essere **parametrato alle conseguenze dannose casualmente collegate** e conseguenti alle singole condotte illecite poste in essere dagli amministratori, secondo quanto previsto dall'[articolo 1223 cod. civ.](#)

Tale criterio però, può essere concretamente impiegato **quando si tratta di addebiti puntuali e circostanziati** che rendono possibile delimitare il danno subito dalla società.

Se invece la ***mala gestio*** si è protratta per un lungo periodo, risulta difficoltoso isolare le singole condotte dannose e quantificare i danni che ne sono derivati.

Sul punto la **giurisprudenza di legittimità** ha affermato che il danno è determinato dalla **differenza dei netti patrimoniali rettificati** o meglio, verificatasi la perdita integrale del capitale sociale, qualora non siano stati presi i rimedi di cui agli [articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.](#), il curatore, con l'ausilio delle scritture contabili, deve individuare la **data in cui si è verificata la causa di scioglimento** di cui all'[articolo 2484, comma 1, n. 4\), cod. civ.](#), al fine di accertare la **consistenza del patrimonio netto a tale data**. Tale importo deve essere poi **confrontato con il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale** o se, precedente alla data di scioglimento della società.

Qualora il curatore non sia venuto in possesso delle scritture contabili ovvero la loro tenuta non sia tale da consentirgli la ricostruzione dei netti patrimoniali, **in via residuale può chiedere agli amministratori il risarcimento del danno** in misura pari alla differenza tra attivo e passivo del fallimento.

Il legislatore della riforma ha **recepito quindi il criterio di differenziazione dei netti patrimoniali rettificati** e con l'[articolo 378, comma 2, D.Lgs. 14/2019](#), ha aggiunto dopo il

comma 2 dell'articolo 2486 cod. civ. il seguente *“quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo. E salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume **pari alla differenza** tra il **patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica** o, in caso di apertura di una **procedura concorsuale**, alla data di **apertura di tale procedura** e il **patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento** di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e **mancono le scritture contabili** o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, **il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura**”.*

In tale maniera, è stato introdotto un **criterio di liquidazione dei danni** conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di **preservare integrità e valore del patrimonio**.

Il **criterio della differenza dei netti patrimoniali rettificati** – vale a dire con l'estrapolazione del danno imputato agli amministratori di quei costi che la società avrebbe dovuto comunque sostenere pur se la liquidazione fosse stata aperta tempestivamente – è stato introdotto dal legislatore (se pur con qualche riserva da parte degli addetti ai lavori sulla tecnica di redazione della norma, sull'omogeneità dei criteri di valutazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali messe a confronto e soprattutto sull'individuazione dei termini temporali di riferimento) al fine di **risolvere definitivamente**, anche in funzione **deflattiva**, **il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettivo difficoltà di quantificare il danno** in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui **mancono le scritture contabili** o le stesse **sono state tenute in maniera irregolare**.

La norma, come rilevato, riguarda **tutte le azioni di responsabilità**, anche quando siano state **promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale**, per le stesse ragioni il criterio di liquidazione del danno deve trovare applicazione in caso di apertura di qualsiasi procedura regolata dal **codice della crisi e dell'insolvenza**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

Le tipologie di giudizio sul bilancio del revisore – II° parte

di **Francesco Rizzi**

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova ora ricordare che, per quanto attiene alle tipologie di “giudizi **con modifica**”, il revisore esprimerà un **giudizio positivo** ma “**con rilievi**” qualora, in **esito** alle attività di revisione svolte,

- reputi che nel **bilancio** siano presenti **errori** che, **singolarmente** o nel loro **insieme**, siano **significativi** ma **non pervasivi** (trattasi del cosiddetto **rilievo “per deviazione”** da norme di legge o principi contabili);
- oppure ritenga di **non** essere stato in grado di **acquisire** elementi probativi **sufficienti** (aspetto quantitativo) e **appropriati** (aspetto qualitativo) per esprimere un **giudizio**, reputando che i possibili **effetti** sul bilancio di eventuali errori **non** identificati potrebbero essere significativi **ma non pervasivi** (trattasi del cosiddetto **rilievo “per limitazioni”** alle procedure di revisione e alla corretta acquisizione di elementi probativi).

Per ben **comprendere** quando il **revisore** deve esprimere un **giudizio positivo “con rilievi”** è opportuno specificare che:

- un **errore** deve intendersi “**significativo**” quando sia **potenzialmente** in grado di **influenzare** le **decisioni economiche** di un **utilizzatore** del bilancio che agisca **ragionevolmente** (se di fatti l'utilizzatore **non** fosse **ragionevole**, assumerebbe **in ogni caso** le proprie **decisioni** sul bilancio a **prescindere** dalla sua **corretta** redazione e comprensione);
- un **errore** deve intendersi “**pervasivo**” quando, **oltre** ad essere ovviamente “**significativo**”, sia **anche** idoneo a **compromettere l'attendibilità complessiva del bilancio** (facendo sempre riferimento al punto di vista di un **utilizzatore ragionevole**). Di fatti, a mente del **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 “pervasivo”** è un “*Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per **descrivere** gli **effetti degli errori** sul bilancio ovvero i **possibili effetti** sul bilancio degli eventuali errori che **non** siano stati individuati a causa dell'**impossibilità** di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. **Effetti pervasivi** sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) **non** si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una **parte sostanziale** del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'**importanza** fondamentale per la **comprensione** del bilancio stesso da parte degli **utilizzatori**”.*

Qualora invece il **revisore**, in esito alle attività di revisione svolte, rilevi **errori** che, **singolarmente** o nel loro **insieme**, siano **significativi ed anche pervasivi**, esprimerà un **“giudizio negativo”**.

Il **revisore**, infine, dovrà **“dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio”** quando, **non** essendo in grado di acquisire **evidenze probative sufficienti e appropriate** per formarsi un **giudizio**, ritenga che il possibile **effetto** degli eventuali **errori non identificati** possa essere sia **significativo** che **pervasivo**.

Tuttavia, **in rari casi**, potrebbe anche capitare che vi siano **molteplici incertezze** che, considerate nel loro **insieme**, abbiano degli **effetti** talmente **pervasivi** sul bilancio da far dichiarare al revisore l'**impossibilità di esprimere un giudizio**, pur in presenza di **evidenze probative sufficienti** (acquisite dal revisore) relativamente a ciascuna di dette **incertezze**.

Il revisore, **prima** di dichiarare la propria **impossibilità** di esprimere un **giudizio**, dovrebbe comunque valutare la **possibilità** di adottare **procedure di revisione alternative** in grado di fargli acquisire le necessarie evidenze probative e **discutere con la Direzione** (ovvero con l'organo amministrativo) per verificare se siano **possibili** delle **soluzioni**.

Infine, i **facsimili** dei modelli di **relazione di revisione** nei casi di **giudizio “senza modifica”** (positivo) o **“con modifica”** (positivo con rilievi, negativo o impossibilità di esprimere un giudizio) sono **allegati** ai sopra citati **principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 700 e 705**.

Special Event

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

Scade il prossimo 30 aprile 2019 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2018

di Euroconference Centro Studi Tributari

Articolo tratto da “Circolare mensile per l'impresa – aprile 2019”

Con l'ordinanza n. 1149/2019, la Cassazione esclude l'applicazione dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale sugli atti dispositivi di beni e diritti in un trust di scopo, ribadendo l'inesistenza di una “autonoma” imposta sui vincoli di destinazione.

[Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Circolare mensile per l'impresa – aprile 2019?”](#)

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di aprile

Adempimenti e scadenze del bilancio d'esercizio

Al via le iscrizioni per ricevere il contributo del 5 per mille

Crediti Iva trimestrali: scade il prossimo 30 aprile la richiesta di rimborso per il primo trimestre 2019

In scadenza la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private

Scade il prossimo 30 aprile 2019 il termine per la detrazione dell'Iva relative alle fatture di acquisto ricevute nel 2018

Riduzione dei limiti per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle società

Sanatoria violazioni formali

Al 30 aprile 2019 la “rottamazione *ter*” e il saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche

“Esterometro”: il prossimo 30 aprile scade il termine per l'invio dei dati relative ai primi 3 mesi

del 2019

Assimilati ai privati: dal 25 marzo 2019 possibile l'accesso alle fatture elettroniche ricevute

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2019



CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Mensile a supporto dello studio professionale

IN OFFERTA PER TE € 104,00 + IVA 4% anziché € 160,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA